



Decreto del Direttore Generale 2025

OGGETTO: **Autorizzazione avvio procedura aperta sopra soglia comunitaria per servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato dell'Università Ca' Foscari Venezia**
CIG: B74E4FE426.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI: il D.lgs. 36/2023 e s.m.i., di seguito per brevità anche "Codice";
l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'art. 28 del Codice in ordine agli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici;

RICHIAMATI: lo Statuto di Ateneo;
il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato con D.R. rep. n.1116 del 05.11.2019 e modificato con D.R. rep. n. 765 del 29/06/2023;
la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza inserita (ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato dall'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 4 del 31 Gennaio 2025;
il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. rep. n. 255 del 04/04/2019 ed entrato in vigore l'11/04/2019;
il Decreto del Direttore Generale rep. n. 409/2018, prot. n. 32869 del 07/06/2018 avente ad oggetto "Organizzazione – Individuazione dei poteri di sottoscrizione" così come modificato con Decreto del Direttore Generale rep. n. 346/2024 del 30/04/2024;
il Decreto del Direttore Generale rep. n. 33/2025 prot. n. 17602 del 20/01/2025 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2025 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

RICHIAMATA la delibera n. 193 - 2024 del Consiglio di Amministrazione che al punto 3 del deliberato ha approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 in cui nell'annualità 2025 è inserito l'intervento con CUI S80007720271202400003 avente ad oggetto "Servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato dell'Università Ca'Foscari Venezia;

RITENUTO di dare avvio alla procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria in oggetto ai sensi dell'art. 71 del Codice con il criterio di aggiudicazione



dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice;

- CONSIDERATO** che l'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 1, co. 4 dell'allegato II.3 del Codice risulta incompatibile con la natura dell'appalto eccetto per le clausole sociali relative alla parità di genere e generazionali;
- VISTI** il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e i relativi allegati;
- RICHIAMATO** il Patto d'integrità dell'Università Ca' Foscari Venezia, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2022, allegato alla documentazione di gara;
- ACQUISITO** il codice identificativo di gara per il servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato dell'Università Ca' Foscari Venezia, CIG: B74E4FE426.
- DATO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 16 del Codice nei confronti del Responsabile Unico del Progetto e Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti dott. Mauro Cannone (di cui alla nota prot. n. 0138858 del 05/06/2025);
- CONSIDERATO** che la spesa graverà sui fondi delle due strutture di ADISS coinvolte, ovvero Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio e Ufficio Relazioni Internazionali, voce co an A.C.06.08.11.02 "Altri costi per servizi connessi a did. e ric.", come segue:
- UA.A.AC.ADISS.SS per euro 294.968,00 (oltre ad IVA di legge)
- UA.A.AC.ADISS.RI per euro 200.400,00 (oltre IVA di legge), progetto ADISS.RI.Accoglienza
negli esercizi dal 2026 al 2029, per le quote di rispettiva competenza;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti d'Ateneo.

DECRETA

- Art. 1** Di autorizzare l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità e prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, per il servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato dell'Università Ca' Foscari Venezia per l'importo quadriennale stimato a base di gara di € 495.368,00 oltre all'IVA di legge.
- Art. 2** Di approvare il disciplinare, lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati.
- Art. 3** La spesa complessiva di € 604.348,96 (IVA inclusa), relativa al servizio in oggetto graverà sul conto A.C.06.08.11.02 "Altri costi per servizi connessi a did. e ric.", graverà, come segue:
- UA.A.AC.ADISS.SS per euro 359.860,96 (Iva inclusa)
- UA.A.AC.ADISS.RI per euro 244.488,00 (Iva inclusa), progetto



ADISS.RI.Accoglienza
per le quote di rispettiva competenza negli esercizi dal 2026 al 2029.

- Art. 4** Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di legge.
- Art. 5** Di incaricare l'Ufficio Gare dell'Area Affari Istituzionali della gestione degli adempimenti necessari alla pubblicazione e all'espletamento della gara in oggetto.
- Art. 6** Di registrare le scritture anticipate a copertura della gara e di accantonare l'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice e allegato I.10 al Codice medesimo, sui fondi dell'Ateneo per l'anno 2025, in cui si espletano le attività di gara. Con successivo Decreto sarà nominato il gruppo di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: Il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti
e Responsabile Unico del Progetto
Dott. Mauro Cannone



Università
Ca' Foscari
Venezia

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE
PROVE, SOMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA AI TEST PER I CORSI DI LAUREA E LAUREA
MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA
CIG: B74E4FE426**

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3.	IDENTIFICAZIONE	5
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1.	DOCUMENTI DI GARA	5
2.2.	CHIARIMENTI	6
2.3.	COMUNICAZIONI	6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1.	DURATA	8
3.2.	REVISIONE PREZZI	8
3.3.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	11
6.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.4.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
6.5.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	11
7.	AVVALIMENTO	12
8.	SUBAPPALTO	13
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	13
10.	GARANZIA PROVVISORIA	14
11.	SOPRALLUOGO	16
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	19
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	21
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	21
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	21
16.	OFFERTA TECNICA	22
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	23
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	23
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	26
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	27
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	27

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	28
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	28
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	29
26. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	30
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	30
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30

PREMESSE

Con Decreto del Direttore Generale n. .../2025, prot. n. ... del ... questo Ateneo ha autorizzato di affidare, mediante procedura aperta, il servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato. La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://cafoscari.tuttogare.it/>

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di esecuzione del servizio è Venezia - codice NUTS ITH35.

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Mauro Cannone – tel. 041.2347066, maurocannone@unive.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme Tecniche di utilizzo raggiungibile al link https://cafoscari.tuttogare.it/norme_tecniche.php

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di utilizzo" disponibile al link https://cafoscari.tuttogare.it/norme_tecniche.php che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. È inoltre ammesso l'accesso con proprie credenziali personali di accreditamento (User-ID e Password) ottenute mediante registrazione alla Piattaforma.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero 02 400 31 280 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;

- c) domanda di partecipazione – Allegato A;
- d) capitolato speciale;
- e) schema di contratto;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa disponibili all'indirizzo https://cafoscari.tuttogare.it/norme_tecniche.php;
- h) il patto di integrità dell'Università Ca' Foscari Venezia, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 114/2022.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al link <https://www.unive.it/appalti> presente nella sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell'Università, cliccando su PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER GARE TELEMATICHE.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti dal comando “Formula Quesito” all'interno del “Pannello di Partecipazione”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

L'operatore economico può visualizzare le comunicazioni ricevute sia nella propria PEC che nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitali e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito per brevità anche “Codice”), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni” presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato l'accesso. È onere esclusivo

dell'operatore economico consultare la sezione "Comunicazioni" e prenderne visione delle comunicazioni riguardanti la presente procedura.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Tutte le Comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 90 comma 1 del Codice, avvengono utilizzando la casella di posta inserita in sede di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della Piattaforma, costituenti domicilio digitale eletto dell'operatore economico.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La selezione ad un corso di studio è un processo unico, anche quando siano previste più tornate di somministrazione o tornate differenziate per categoria di studenti (italiani/comunitari e non comunitari): l'Ateneo deve garantire la massima uniformità sia nella redazione dei quesiti che nelle modalità di erogazione, affinché tutti gli studenti possano avere le medesime opportunità di accesso agli studi ed essere selezionati senza che possa configurarsi alcun principio di discriminazione. Per questo motivo, non è possibile frazionare in lotti il servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato: il ricorso a ditte diverse creerebbe un disallineamento nelle modalità di gestione ed erogazione del servizio che potrebbe generare situazioni di disparità di trattamento per gli utenti coinvolti (anche a seconda della categoria di appartenenza), veicolando un messaggio che potrebbe creare danno d'immagine all'Ateneo stesso.

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato.	B74E4FE426	€ 495.368,00

Il dettaglio del servizio in oggetto è il seguente:

Lotto 1

Tabella 2

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato	72316000-3	P	€ 495.368,00
A) Importo a base di gara				€ 495.368,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 495.368,00

L'importo stimato di **€ 495.368,00** è stato calcolato per la somministrazione di un numero complessivo quadriennale stimato di **15.200 test** per il prezzo cad. di € 32,59, oltre IVA di legge. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a euro zero. L'importo complessivo è al netto di IVA. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a **258.125,00** euro. Tale costo è stato calcolato tenendo conto della tabella

ministeriale disponibile, aggiornata al mese di ottobre 2010 "COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI". Il costo orario del lavoro tabellare è stato incrementato al fine di tenere conto degli adeguamenti stipendiali aggiornati risultanti dall'"ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI DEL 22 MARZO 2024". Il costo orario medio del lavoro è stato stimato pari a euro 25,81.

Facendo riferimento alla stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, il RUP ha identificato il codice ATECO di riferimento che, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, è il 78.10 ed il corrispondente contratto di lavoro "CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi" Codice CNEL H011.

L'appalto è finanziato con fondi di Ateneo.

3.1. DURATA

Il contratto avrà la durata complessiva di 48 (quarantotto) mesi, dalla data del verbale di consegna del servizio.

3.2. REVISIONE PREZZI

Vedasi art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Vedasi articolo 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). A tal fine, l'operatore economico autorizza l'accesso al FVOE da parte della stazione appaltante. L'operatore economico che non ottempera alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento è sanzionato ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non allegano alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito di capacità tecnico e professionale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di **servizi da remoto analoghi a quelli descritti nel Capitolato Speciale** per un importo complessivo pari ad almeno € 250.000,00 (IVA esclusa), eseguiti per conto di enti universitari pubblici o privati riconosciuti dal MIUR.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento. Il concorrente, inoltre, può fare ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta tecnica.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere inserito nella busta tecnica.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente par. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente par. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento (per acquisire un requisito di partecipazione), che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 5 (cinque) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 - Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**

9.2 - **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto a:**

9.2.1 consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

9.2.2 consegnare alla stazione appaltante una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico del concorrente nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9.3 - L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL di cui al precedente par. 3, oppure un contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9.4 - L'operatore economico, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile (con età inferiore a trentasei anni), nel caso di nuove assunzioni da impiegare per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

9.5 - L'operatore economico, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile, nel caso di nuove assunzioni da impiegare per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 9.907,36**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita con versamento effettuato mediante PagoPA al link dedicato <https://unive.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=153&lang=it>.

Il pagamento deve indicare la causale <<Garanzia provvisoria – **procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato** – CIG: B74E4FE426 >>.

In caso di versamento mediante PagoPA il concorrente deve inserire nella Piattaforma (Busta "A – Documentazione amministrativa") il documento che attesti l'avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. In alternativa, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del CIG (codice identificativo gara) e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che

intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie, emesse e firmate digitalmente, gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa la copia della ricevuta di pagamento. Nel caso di mancato inserimento della ricevuta, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	B74E4FE426	€ 33,00

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 4 SETTEMBRE 2025 A PENA DI IRRICEVIBILITÀ.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta non ha limiti alla dimensione massima dei file da caricare a sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Le offerte dovranno essere presentate con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo" presenti nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Diversamente i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- (per i concorrenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) l'omessa presentazione della documentazione di cui al precedente par. 9, punto 9.1.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare e inviare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (Allegato A) ed eventuale procura;
2. documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito definite;
3. DGUE;
4. garanzia provvisoria (di cui al precedente par. 10);
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (vedasi precedente par.12);
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al par. 15.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al par. 15.4;
8. **(per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)**
copia dell'ultimo rapporto redatto, **con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46**, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, con le dichiarazioni ivi previste, è redatta utilizzando l'Allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione (Allegato A) deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella

causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il relativo contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

La Busta elettronica "B – Offerta tecnica" deve contenere:

- a. **una relazione tecnica** che illustri dettagliatamente, per ogni singolo criterio di valutazione di cui al **punto 18.1**, tutti gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice;
- b. in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

La relazione tecnica dovrà essere sviluppata per singolo criterio/sub criterio di valutazione che dovrà essere riportato in calce ad ogni argomento trattato.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile

sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **par. 15.1**.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, secondo le indicazioni riportate all'indirizzo [https://cafoscari.tuttogare.it/norme tecniche.php](https://cafoscari.tuttogare.it/norme_tecniche.php), inserisce, a pena di esclusione, nella Piattaforma, l'offerta economica, costituita dalla **percentuale di sconto da applicare all'importo posto a base di gara pari a euro 495.368,00, espressa** fino a due cifre decimali. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve inoltre riportare ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice:

- o **la stima degli oneri aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- o **la stima dei costi della manodopera.**

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al precedente punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta comunque la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'importo contrattuale sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico all'importo stimato a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Descrizione criterio	Punti	Punteggio (D)	Punteggio (T)
-----------------	-----------------------------	--------------	----------------------	----------------------

1	Esperienza maturata nel triennio 2022/2023/2024 in servizi analoghi in relazione al numero di candidati complessivi			10
Totale candidati complessivi	fino a 14999 candidati	0		
	tra 15000 e 35000	5		
	superiore a 35000	10		
2	Somministrazione dei test in modalità telematica con sorveglianza da remoto (test on-line)		Punteggio Max 12	
Completezza della proposta			6	
Adeguatezza della proposta			6	
3	Numero quesiti per i simulatori dei test in più rispetto al minimo totale previsto dal capitolato di gara			12
	0	0		
	50	4		
	100	8		
	150	12		
4	Proposta organizzativa e metodologica per la redazione dei quesiti		Punteggio Max 12	
Pertinenza delle soluzioni			6	
Adeguatezza delle soluzioni			6	
5	Tempi di restituzione degli esiti delle prove			10
	4 gg lavorativi	0		
	3 gg lavorativi	5		
	2 gg lavorativi	10		
6	Qualificazione professionale del team di progetto		Punteggio Max 6	
7	Soluzioni innovative		Punteggio Max 16	
Pertinenza delle soluzioni			8	

Adeguatezza delle soluzioni			8	
8	Certificazione parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.	2		2

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40/80 per il punteggio tecnico complessivo.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati:
1) Esperienza maturata nel triennio 2022/2023/2024 in servizi analoghi > Punteggio massimo 10.

Sarà valutata l'esperienza maturata nel triennio 2022/2023/2024 in servizi di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test, presso Atenei pubblici e privati riconosciuti dal MUR, in considerazione del numero complessivo di candidati.

2) Somministrazione dei test in modalità telematica con sorveglianza da remoto (test on-line) > Punteggio massimo 12

Saranno valutate positivamente le proposte organizzative, metodologiche e tecniche accuratamente descritte e quantificate che consentano, nell'ambito della somministrazione dei test on-line, di garantire elevati standard della prestazione in termini di affidabilità e stabilità dei sistemi informatici, di garantire il corretto svolgimento della prova da parte dei candidati in relazione ai sistemi di sorveglianza adottati, di garantire la necessaria assistenza in tutte le fasi della somministrazione del test a tutti i candidati che ne abbiano necessità, tenendo conto che una parte di essi risiede all'estero.

3) Numero quesiti per i simulatori dei test > Punteggio massimo 12

Sarà valutato il numero dei quesiti che verranno proposti in più rispetto al numero minimo richiesto sul totale dei quesiti di tutti i simulatori previsti dal capitolato di gara.

4) Proposta organizzativa e metodologica per la redazione dei quesiti > Punteggio massimo 12

Saranno valutate positivamente le proposte organizzative e/o metodologiche accuratamente descritte e quantificate che consentano, nell'ambito della stesura dei quesiti, di garantire elevati standard di qualità, correttezza e attinenza con le indicazioni ricevute dai docenti referenti dei singoli corsi di laurea e laurea magistrale in merito ai contenuti della prova.

5) Tempi di restituzione degli esiti delle prove > Punteggio massimo 10

Saranno valutati i tempi con i quali verranno acquisiti e trasmessi i risultati dei test somministrati.

6) Qualificazione professionale del team di progetto > Punteggio massimo 6

Verrà valutato in termini qualitativi il team di progetto nel suo complesso che, nell'ambito della descrizione dettagliata della qualificazione professionale del personale coinvolto, assicuri l'impiego - per ciascuna delle fasi di esecuzione del servizio - di personale professionalmente

qualificato, come richiesto dal capitolato di gara, anche mediante presentazione dei relativi curricula.

7) Soluzioni innovative > Punteggio massimo 16

Saranno valutate le soluzioni innovative e pertinenti proposte, anche in termini di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati trasmessi, volte ad agevolare e migliorare la gestione del servizio, in aggiunta rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale.

8) Certificazione parità di genere> punteggio massimo 2

Sarà valutata la certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Nel caso di criteri/sub-criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella sopra riportata, i punteggi saranno assegnati sulla base della media dei coefficienti (variabili tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario all'offerta in relazione al singolo criterio/sub-criterio in esame. La media così calcolata sarà moltiplicata per il punteggio previsto per il singolo criterio/sub-criterio.

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione giudicatrice sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente	0

I punteggi tecnici saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica pena l'esclusione dalla procedura di gara.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio calcolato tramite la **formula**:

$$P_i = 20 * Ra/R_{max}$$

dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 5 settembre 2025, alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Non sono previste sedute pubbliche di gara.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Apposito seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, adottati con decreto del direttore generale, sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta economica

entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni solari. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti le offerte economiche. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti l'offerta economica nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si procede all'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'Università si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto, a misura, è stipulato con scrittura privata.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto è a carico dell'aggiudicatario.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice etico e di comportamento e nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/codici/comportamento/codice-etico-comportamento.pdf

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/performance/piano_performance/PIAO_2025-27/PIAO_2025-27_v.1.pdf

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa disponibile al seguente link <https://www.unive.it/pag/40638/>.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Il Direttore Generale

Dott. Gabriele Rizzetto



Università
Ca'Foscari
Venezia

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PROVE, SOMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA AI TEST PER I CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

CIG: B74E4FE426

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di elaborazione dei test, sotto la supervisione dei Collegi didattici, della gestione degli aspetti tecnico-informatici del processo (informazioni e contatti relativi all'accesso al test, la connettività e la strumentazione necessaria ecc.), della somministrazione dei test in aule virtuali opportunamente sorvegliate con appositi sistemi di controllo, della restituzione degli esiti nei formati necessari per l'import nel sistema gestionale studenti e dell'implementazione di simulatori online che permettano ai candidati di prepararsi al sostenimento delle prove per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato per gli anni accademici dal 2026/2027-2029/2030.

L'offerta formativa e l'eventuale accesso programmato vengono annualmente deliberati dagli organi collegiali dell'Ateneo e, pertanto, il servizio descritto al successivo articolo art. 5 può essere soggetto a modifica, in particolare per quanto riguarda il numero dei corsi di studio e le modalità di selezione e somministrazione del test.

I test saranno erogati in modalità telematica, con controllo da remoto e, se necessario, in modalità cartacea. Il servizio richiesto dovrà possedere le caratteristiche indicate al successivo art. 5.

ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo quadriennale stimato posto a base di gara ammonta a Euro 495.368,00 (quattrocentonovantacinquemilatrecentosessantottomila/00) oltre Iva di legge. Gli oneri di sicurezza da interferenze sono pari a 0,00 (zero/00).

L'importo di contratto risulterà pari all'importo offerto dall'Appaltatore in sede di gara oltre IVA di legge.

Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 28, il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall'Appaltatore, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto,

fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto.

ART. 3 – NUMERO DI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE E PARTECIPAZIONE STIMATA

Per gli studenti italiani e comunitari i corsi di studio potenzialmente interessati a questo servizio sono 10, per una stima totale di circa 1800 test erogabili per ciascun anno accademico. Per studenti non comunitari i corsi di studio potenzialmente interessati a questo servizio sono 8, per una stima totale di circa 2000 test erogabili per ciascun anno accademico.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata complessiva di 48 (quarantotto) mesi, dalla data del verbale di consegna del servizio. Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere avviata anche prima della stipula.

ART. 5 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

A. NORME GENERALI

a. Le procedure illustrate di seguito sono valide **per tutte le prove** (con alcune specifiche per i singoli corsi di laurea e laurea magistrale descritte nelle sezioni successive) e potranno essere comunque modificate previo accordo con l'impresa Aggiudicataria.

b. L'Ateneo individuerà e comunicherà all'Appaltatore i nominativi dei due referenti del Servizio, uno per i test somministrati agli studenti italiani e comunitari e uno per i test somministrati agli studenti non comunitari, che seguiranno e coordineranno tutte le fasi del servizio descritte di seguito.

c. L'Appaltatore individuerà e comunicherà all'Ateneo il team di progetto che sarà incaricato dello svolgimento del servizio e che dovrà comprendere:

- un coordinatore del servizio, di cui al successivo art.6, con almeno 10 anni di esperienza nell'attività oggetto della presente procedura;
- almeno un tecnico informatico in grado di garantire l'assistenza tecnica richiesta dal servizio;
- per ogni ambito disciplinare oggetto delle prove, almeno un redattore e revisore per la redazione dei quesiti con le caratteristiche descritte al successivo punto 2.

I curricula dei componenti del team di progetto dovranno essere allegati all'offerta tecnica.

La composizione del team di progetto non potrà subire variazioni in sede di esecuzione del servizio a meno di indisponibilità dell'esperto.

L'Appaltatore dovrà fornire al RUP, tramite comunicazione scritta e prima dell'esecuzione delle prestazioni, il nominativo degli eventuali sostituti che dovranno presentare un curriculum vitae equivalente o superiore rispetto all'unità di personale indisponibile.

B. PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI QUESITI.

- a. Per la progettazione e lo sviluppo dei quesiti l'Appaltatore deve avvalersi di uno staff di redattori e revisori esperti nella materia quali professori e ricercatori universitari, esperti nell'applicazione di domande a risposta multipla a fini selettivi e di orientamento, psicologi iscritti all'Albo e specializzati in psicologia applicata al mondo del lavoro, laureati con competenze specifiche nell'elaborazione e nell'analisi statistica di dati, esperti laureati nelle discipline oggetto delle prove, docenti di madrelingua straniera, ecc.
- b. La fase di progettazione e sviluppo dei quesiti prevede che l'Appaltatore si impegni a partecipare a specifici incontri di coordinamento, in presenza o via meet, con i docenti referenti dei singoli corsi di laurea e laurea magistrale al fine di definire congiuntamente la natura e le caratteristiche delle prove e il numero dei quesiti. Contestualmente sarà definita anche la struttura dei test con il numero e la suddivisione delle domande che li compongono.
- c. I nominativi dei docenti referenti verranno comunicati all'Appaltatore dai referenti del Servizio di Ateneo.
- d. Sulla base delle indicazioni che emergeranno, l'Appaltatore completerà la fase di sviluppo dei quesiti.
- e. I docenti referenti dovranno obbligatoriamente ricevere i quesiti, in file protetti da *password*, almeno 6 settimane prima della data prevista per la somministrazione della prova.
- f. Attraverso questi contatti preliminari si definiranno le procedure e le modalità di composizione e attribuzione dei punteggi alle prove.
- g. In particolare, l'Appaltatore dovrà prestare la massima attenzione nella definizione di tutti gli elementi gestionali e organizzativi, al fine di evitare situazioni conflittuali che possano dare luogo a contestazioni o ricorsi.
- h. Ogni prova sarà costituita da quesiti, formulati anche in lingua inglese, a risposta multipla (con almeno tre risposte alternative per ogni quesito, delle quali una sola esatta), nella quantità e secondo le tipologie richieste dai docenti di riferimento.

C. SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA IN MODALITÀ' TELEMATICA CON CONTROLLO DA REMOTO

Il servizio di somministrazione telematica della prova dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a. Dovrà essere previsto l'invio, da parte dell'Appaltatore, a tutti i candidati preiscritti alle selezioni, di specifiche comunicazioni via e-mail, anche in lingua inglese, relative a modalità tecniche di svolgimento della prova, convocazione al sostenimento della stessa e modalità del trattamento dei dati.

- b. Dovrà essere prevista una fase di check requirement, antecedente al sostenimento della prova, che permetta a tutti i candidati di verificare il possesso dell'adeguata strumentazione tecnica necessaria al corretto svolgimento del test in modalità telematica con controllo da remoto.
- c. Dovrà essere garantito un servizio di assistenza tecnica, anche in lingua inglese, con apposito servizio mail da fornire ai candidati, per tutte le fasi di check requirement, identificazione, avvio e sostenimento della prova.
- d. Dovrà essere garantito un sistema di proctoring, durante lo svolgimento della prova, nella misura di almeno un proctor ogni 25 candidati.
- e. Dovrà essere garantita la somministrazione del test ad almeno 500 candidati in contemporanea.
- f. Il sistema di controllo da remoto dovrà garantire la massima sicurezza e correttezza nello svolgimento della prova, che verrà anche registrata, da parte di ciascun candidato e l'Appaltatore dovrà concedere, ai referenti del Servizio di Ateneo, al RUP e ai docenti referenti dei singoli corsi di laurea e laurea magistrale, l'accesso alle registrazioni per ogni tipo di verifica che si ritenesse opportuno dover effettuare.
- g. Il servizio di gestione di prove concorsuali in modalità telematica e con controllo da remoto, non dovrà prevedere l'impiego di software di monitoraggio automatico tramite il controllo di dati biometrici, né prevedere la profilazione tramite algoritmi di intelligenza artificiale per l'individuazione automatizzata di comportamenti, gesti, movimenti del corpo e degli occhi.
- h. I sistemi di erogazione delle prove dovranno prevedere la possibilità di concedere, ai candidati che ne avessero diritto, la possibilità di usufruire degli ausili e dei supporti che verranno accordati dal Servizio Inclusione di Ateneo a seguito di specifica richiesta in fase di preiscrizione alla selezione. Gli ausili da concedere ai candidati verranno comunicati all'Appaltatore dai referenti del servizio di Ateneo. Il tutor lettore per la lettura del test da remoto dovrà essere individuato e garantito dall'Appaltatore.
- i. Con riferimento ai candidati non comunitari, i sistemi di erogazione delle prove e la loro somministrazione dovranno prevedere la possibilità di rispondere alle esigenze tecniche e organizzative di tale tipologia di utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione delle prove in una fascia oraria ragionevolmente accessibile alla maggior parte dei candidati, difficoltà/impossibilità di accesso a determinati ambienti web, ecc.).

D. PERIODI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE

Per gli studenti italiani e comunitari i test di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato vengono somministrati di norma in due periodi dell'anno (in primavera, indicativamente nei mesi di aprile e maggio, ed estate, indicativamente nei mesi di luglio e agosto) Per gli studenti non comunitari i test di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso

programmato vengono somministrati indicativamente nei mesi da dicembre a giugno.

Per tutti i corsi di laurea e laurea magistrale per i quali saranno previste più sessioni di somministrazione, l'Appaltatore dovrà redigere per ciascun corso tante prove diverse quante saranno le sessioni di somministrazione previste.

Solo per il primo anno di avvio del servizio, nel caso in cui le tempistiche di stipula del contratto e le tempistiche di somministrazione delle prime prove di selezione non lo concedano, sarà possibile andare in deroga a quanto indicato al comma 2 punto e) in merito alle settimane di anticipo con le quali i quesiti devono essere trasmessi ai docenti referenti dei singoli corsi.

E. INVIO DEI RISULTATI DELLE PROVE E ACCESSO AGLI ATTI.

L'Appaltatore **si impegna a fornire i risultati delle prove per via telematica** in formato che sarà definito e comunicato dai referenti del Servizio di Ateneo e che saranno indicati in sede di stipula del contratto, entro al massimo 4 giorni lavorativi dalla data di ciascuna selezione, fatta salva l'offerta migliorativa presentata in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà garantire tutte le procedure di verifica e controllo dei dati che permettano la riservatezza e l'anonimato e l'eventuale accesso agli atti in caso di contestazione degli esiti delle prove per un periodo di almeno sei mesi dopo lo svolgimento dei test. A tal fine, predisporrà, per ciascuna selezione, un sistema informatico on line, che consenta a ogni candidato di visionare in autonomia la propria prova concorsuale.

F. PREDISPOSIZIONE SOFTWARE FRUIBILE VIA WEB (SIMULATORI)

L'Appaltatore, per ciascuno dei corsi di laurea/laurea magistrale sotto elencati, dovrà mettere a disposizione **un software** fruibile via web (**simulatore**) almeno 60 giorni prima della somministrazione delle prime prove per permettere agli interessati la possibilità di esercitarsi sui contenuti del test Tali simulatori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Prova selettiva di ammissione al corso di Laurea in Philosophy, International and Economic Studies

Il simulatore deve prevedere almeno 200 quesiti.

b) Prova selettiva di ammissione al corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale

Il simulatore deve prevedere almeno 300 quesiti.

c) Prova selettiva di ammissione al corso di Laurea magistrale in Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale

Il simulatore deve prevedere almeno 150 quesiti.

Oltre ai simulatori sopra indicati, su richiesta dei colleghi didattici competenti, potrebbe essere necessario implementare il sistema con ulteriori simulazioni delle prove oggetto del presente capitolato.

ART. 6 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà individuare un coordinatore del servizio che sarà l'unico referente per l'Ateneo in relazione a tutte le problematiche inerenti le modalità di esecuzione del contratto. In particolare il coordinatore del servizio dovrà:

- accertarsi che il personale impiegato sia adeguatamente addestrato e preparato per lo svolgimento dei servizi richiesti dall'Ateneo;
- organizzare e coordinare le attività del personale vigilando affinché i servizi siano espletati in modo efficace, e secondo le tempistiche previste nel presente capitolato.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al coordinatore e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

In caso di sostituzione, assenza o impedimento del coordinatore, l'Appaltatore deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del progetto il nominativo di un sostituto.

ART. 7 – PROPRIETÀ DEI DATI

I dati raccolti dall'Appaltatore sono di proprietà dell'Università. L'Università è libera di utilizzare i dati raccolti in qualunque modo, purché nel rispetto della legge, e di citare o non citare la ragione sociale dell'Appaltatore. In particolare, ma non solo, l'Università potrà utilizzare i dati per fare fronte ad eventuali contestazioni da parte di candidati, per svolgere studi statistici e verificare la correttezza del servizio reso dall'Appaltatore.

ART. 8 - OBBLIGHI DI TUTELA DEI LAVORATORI -CCNL

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del seguente contratto collettivo al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità all'art. 11, comma 1, e all'allegato I.01 del Codice: contratto collettivo nazionale Terziario, Distribuzioni e Servizi – ID H011.

L'Appaltatore può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 11 e dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato I.1 del

Codice.

L'Appaltatore solleva l'Ateneo da ogni responsabilità per eventuali liti e controversie che possano insorgere in conseguenza del rapporto di lavoro con il personale addetto al servizio.

ART. 9 – PENALI

L'Università applicherà le penali di seguito indicate:

- 1) ritardata consegna dei test elaborati dall'impresa aggiudicataria alle commissioni esaminatrici, rispetto alle scadenze di cui all'art. 5 punto 2 lett. e), € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno naturale, consecutivo e continuativo di ritardo;
- 2) ritardata consegna dei risultati per ogni singola prova, rispetto alle scadenze di cui all'art. 5, punto 5, € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni giorno naturale, consecutivo e continuativo di ritardo;
- 3) ritardata messa on-line di ciascun simulatore, rispetto alle scadenze di cui all'art. 5 punto 6, € 3.000,00 (Euro tremila/00) per ogni giorno naturale, consecutivo e continuativo di ritardo;
- 4) prestazione del servizio difforme rispetto a quanto delineato nell'art. 5 e comunque in caso di non correttezza dei dati forniti o degli esiti delle prove nel loro complesso, € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
- 5) violazione del diritto di riservatezza e di segretezza delle prove previsti dalla legge, verrà applicata una penale di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00);
- 6) ritardata consegna delle relazioni di cui al successivo art. 31, € 25,00 (Euro venticinque/00) per ogni giorno naturale, consecutivo e continuativo di ritardo.

Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute all'Appaltatore e, occorrendo, dalla garanzia definitiva. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Università automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora dell'Appaltatore.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Università, su proposta del responsabile unico del progetto, risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori di cui all'art. 8;
2. qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 9 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto (IVA esclusa);
3. mancato reintegro della garanzia ai sensi dell'art. 12;
4. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 13;
5. violazione del divieto cessione del contratto di cui al successivo art. 15;
6. subappalto non autorizzato, a norma del successivo art. 16;
7. violazione del divieto di sospensione del servizio di cui al successivo art. 19;
8. violazione del codice etico e di comportamento di cui all'art. 21;
9. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 25;
10. perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice").

Rimane salvo il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 11 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

Ulteriori casi di risoluzione del contratto sono previsti all'art. 122 del Codice. Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Al fine della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 Codice, pari al 10% per cento dell'importo offerto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo il diritto dell'Università al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023). La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Per fruire di tali riduzioni, l'Aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. L'Università ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Ateneo nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'Appaltatore.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei servizi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica e attestazione di regolare esecuzione del servizio reso da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Le fatture verranno emesse in un'unica soluzione e al termine di tutte le sessioni di test previste per ciascun anno accademico. Le fatture saranno suddivise sulla base dei test erogati agli studenti italiani e comunitari e dei test erogati agli studenti non comunitari, secondo quanto indicato nel seguente paragrafo.

La fatturazione dovrà avvenire con specifico riferimento ai seguenti Uffici dell'Ateneo:

a) il servizio prestato in relazione ai test agli studenti italiani e comunitari, dovrà essere fatturato all'Università Ca' Foscari Venezia, c.f.: 8007720271, P. IVA: IT00816350276, Dorsoduro 3246 – Venezia – Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, codice amministrazione destinataria: Z77RGU.

b) il servizio prestato in relazione ai test agli studenti non comunitari, dovrà essere fatturato all'Università Ca' Foscari Venezia, c.f.: 8007720271, PIVA: IT00816350276, Dorsoduro 3246 – Venezia - Ufficio Relazioni Internazionali, codice amministrazione destinataria: 24UWOG

La fattura elettronica dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) e la dicitura ""scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.).

A fine di procedere al pagamento, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva attestante la posizione contributiva dell'Appaltatore.

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, l'Appaltatore è obbligato a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni.

Sull'importo netto mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio, previa acquisizione del Durc.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del Progetto trattiene, dal pagamento dovuto all'Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), l'Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, la cessione totale o parziale del presente contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1. del Codice. L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o

alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

ART. 17 – RECESSO DELL'UNIVERSITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

ART. 18 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, l'Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 19 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Università. L'unilaterale sospensione o ritardo nell'espletamento dei servizi, da parte dell'Appaltatore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. In questo caso, l'Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Università, mentre quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti, l'Università potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall'Università. Rimane salva, in ogni caso

l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.

In tal caso, l'Università potrà rivalersi sulle competenze dovute all'Appaltatore e, occorrendo, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata tempestivamente, dandone comunicazione, mediante posta elettronica certificata, al responsabile unico del progetto.

ART. 21 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DI ATENEO

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice. Si applicano altresì le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29 giugno 2023 e pubblicato sul sito web dell'Università.

L'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, è a carico dell'aggiudicatario e sarà determinata, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, secondo la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice stesso da versare con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023.

Ai fini della stipula, l'Appaltatore dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, con le modalità del comma precedente, trasmettendo, entro dieci giorni dalla richiesta del RUP, copia quietanzata del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti (il C.F. dell'Ateneo è: 80007720271) e del Codice Identificativo di Gara (CIG) oltre al codice tributo "1573" (Risoluzione n. 37/E Agenzia Entrate del 28/06/2023). Il contratto è soggetto a imposta di registro in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

ART. 23 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dall'Appaltatore presso la propria sede legale. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e l'Appaltatore connesse all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

ART. 24 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali raccolti

verranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara, nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche: 1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 co. 1 lett. b del GDPR); 2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 co. 1 lett. c del GDPR); 3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 art. 1 lett. e del GDPR).

In ogni momento l'Appaltatore potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679.

Il trattamento sarà svolto mediante strumenti informatici e cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ateneo è raggiungibile al seguente indirizzo: Università Ca' Foscari – Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, ovvero all'indirizzo dpo@unive.it.

Il titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia nella persona della Magnifica Rettrice con sede in Dorsoduro 323246, 30123 Venezia (rettore@unive.it; protocollo@pec.unive.it; centralino: +39 041 234 8211).

L'impresa aggiudicataria sarà nominata, con apposito atto, responsabile del trattamento dei dati di cui verrà in possesso nel corso dell'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal fine, L'Appaltatore dovrà possedere esperienza, competenze tecniche e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, affinché il trattamento dei dati personali svolto per conto del titolare sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela degli interessati.

Art. 25 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto. L'Appaltatore non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.

Art. 26 – VERIFICA CONFORMITA'

Il DEC avvia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, la verifica di conformità delle prestazioni rese al fine del rilascio del certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Detta verifica sarà avviata, in contraddittorio con l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, secondo apposito calendario concordato con il RUP.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
- descrizione dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;
- il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Se durante la verifica di conformità dovessero risultare carenze imputabili all'Appaltatore, esse dovranno essere verbalizzate e l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile e, in ogni caso, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, fatto salvo diverso termine definito dall'Ateneo,

La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle prestazioni contrattuali. Il DEC rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP che successivamente lo invia all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà sottoscriverlo nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione.

ART. 27 - OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto,

l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione:

- 1) garanzia definitiva di cui all'art. 12. La garanzia definitiva dovrà essere presentata in formato digitale e sottoscritta digitalmente dall'Appaltatore e dall'assicuratore;
- 2) coordinate bancarie (codice IBAN), relative al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c;
- 3) nominativo del coordinatore (tel., e-mail, cell., posta elettronica certificata) per la gestione operativa del contratto;
- 4) dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto. Qualora sia un procuratore, dovrà essere inviata originale e copia conforme all'originale della procura speciale. La stipulazione del contratto, mediante scrittura privata, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque motivata in base all'interesse dell'Ateneo alla sollecita esecuzione del contratto.

ART. 28 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

A partire dal secondo anno di durata del contratto, con cadenza annuale, il prezzo unitario dei test potrà essere oggetto di revisione nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione, in aumento o in diminuzione, del 5% applicata ai prezzi da riconoscere all'operatore economico. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2.bis del Codice, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice NIC pubblicato dall'ISTAT al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Il Responsabile Unico del Progetto provvederà, via pec, a comunicare all'operatore economico i prezzi revisionati che saranno applicati alle prestazioni da eseguire.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, aumentare i prezzi o applicare maggiorazioni unilateralmente senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile Unico del Progetto.

Art. 29 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTROLLI

L'Università comunicherà all'impresa aggiudicataria, prima dell'avvio del contratto, il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza e alla verifica del rispetto delle

disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 114 e degli articoli 31 e ss. dell'allegato II.14 del Codice.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio al fine del pagamento delle singole fatture.

Le attività di controllo poste in essere dal DEC, durante l'esecuzione del contratto, sono finalizzate a verificare se le prestazioni rese dall'Appaltatore corrispondono qualitativamente e quantitativamente a quelle richieste dalla stazione appaltante, secondo le tempistiche e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Al fine di agevolare le attività di controllo, il DEC procederà, in accordo con il RUP, a predisporre apposite check list dei controlli da effettuare.

Le verifiche poste in essere dal DEC devono essere costanti per l'intera durata contrattuale, con periodicità tale da garantire un effettivo e concreto monitoraggio dell'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine di apportare eventuali correttivi laddove necessario.

Le attività di verifica dovranno risultare da appositi verbali, sottoscritti dal DEC, che dovranno essere trasmessi tempestivamente al RUP. Tali verbali dovranno riportare la descrizione delle attività di controllo poste in essere dal DEC e gli esiti di tali controlli, evidenziando eventuali non conformità, disservizi, ed eventuali interventi correttivi richiesti all'Appaltatore.

Art. 30 – VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), l'Università si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, variazioni in aumento o in diminuzione del numero di test oggetto del contratto fino a un massimo del 30% dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

Tali variazioni si rendono necessarie in ragione della natura variabile dell'offerta formativa universitaria, soggetta a modifiche annuali legate all'attivazione, sospensione o trasformazione dei corsi di studio. Il processo decisionale che culmina nella definizione dell'offerta formativa per un dato anno accademico è influenzato da due principali fattori: politico, in quanto risponde a mutamenti periodici nella governance dell'Ateneo, e adattivo, poiché sensibile alle variazioni negli interessi dei potenziali studenti e alle risorse didattiche disponibili.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto. In caso di riduzione del numero di test richiesti, il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor numero di test effettivamente somministrati.

Le variazioni sull'offerta formativa e la programmazione dei corsi ad accesso programmato saranno comunicate annualmente all'avvio delle attività per il nuovo anno accademico.

Art. 31 - Clausole sociali

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto a: 1) consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; 2) consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico del concorrente nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 32 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Mauro Cannone

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE DELLE PROVE, SOMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA AI TEST
PER I CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO
DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

CIG: B74E4FE426

TRA

L’Università Ca’ Foscari Venezia, denominata in seguito anche “Università” o
“Ateneo”, con sede legale in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, codice fiscale
80007720271, in persona del dott., codice fiscale ..., nato a ... (...)
il .../.../..., Direttore Generale;

E

la società, con sede legale in ..., Via n.
..., Partita I.V.A. n. ..., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese della CCIAA di ... n. ..., numero REA ..., di seguito per brevità
denominata anche “Appaltatore”, rappresentata dal sig./dott.
....., codice fiscale, nato a
..... il .../.../..., Legale Rappresentante;

Premesso che:

- con Decreto del Direttore Generale n./2025 prot. n. del ... è stato
autorizzato l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento del servizio in
oggetto;

- con Decreto del Direttore Generale n. .../2025 prot. n. del ... la gara sopra
citata è stata aggiudicata a, con un punteggio
complessivo di .../100 e un ribasso percentuale offerto del, con un
importo contrattuale pari a €, oltre IVA di legge;

- il responsabile unico del progetto ... ha concluso con esito favorevole tutti i controlli nei confronti di ...; il responsabile unico del progetto ha altresì acquisito l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Tutto ciò premesso tra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato dell'Università Ca' Foscari Venezia. Il servizio dovrà essere effettuato nei termini e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale (allegato 1) e nell'offerta tecnica migliorativa (allegato 2) presentata dall'Appaltatore in sede di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo del presente contratto, a misura, ammonta a € .../... (Euro .../...), oltre IVA di legge, secondo l'offerta economica allegata (allegato 3), per la somministrazione di un numero complessivo quadriennale stimato di 15.200 test, al prezzo unitario di € (*pari a importo contrattuale/15.200*).

Art. 4 – DURATA

La durata del presente contratto è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, come previsto dall'art. 4 del

Capitolato Speciale.

Art. 5 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità previste all'art. 2 del Capitolato Speciale. I pagamenti saranno effettuati, previo accertamento della regolarità della fattura, utilizzando il seguente conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.: codice IBAN IT....., intestato a

Le persone delegate a operare su di esso sono:

....., codice fiscale;

....., codice fiscale

Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale, ha presentato garanzia definitiva di € ... a mezzo di polizza fideiussoria n. ... del ..., rilasciata da ..., con relativa quietanza di pagamento. Tale polizza verrà svincolata ai sensi di legge. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte (es. per effetto dell'applicazione di penali), l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone immediata comunicazione per posta elettronica certificata al responsabile unico del progetto.

Art. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente atto (imposta di bollo), ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale sono carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Il presente contratto è soggetto a imposta di registro in caso d'uso, a cura e a

spese della parte richiedente.

Art. 8 – REFERENTE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore ha comunicato che il sig. ... – tel. ..., cell. ..., e-mail ..., pec ... - è la persona di riferimento per la gestione operativa del contratto. Il referente del servizio dovrà garantire la reperibilità tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. In caso di sostituzione, assenza o di impedimento anche temporaneo del referente del servizio, l'Appaltatore deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del progetto, mediante posta elettronica certificata, il nominativo di un sostituto.

Art. 9 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale, è tenuto a garantire l'applicazione al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente il contratto collettivo nazionale Terziario, Distribuzioni e Servizi – ID H011.

Oppure:

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di applicare il differente contratto collettivo, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato Speciale.

Art. 10 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di non voler procedere a subappalto.

Oppure:

Qualora l'Appaltatore, limitatamente alle prestazioni che lo stesso ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare, dovesse procedere al

subappalto, dovrà essere preventivamente autorizzato a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale.

Art. 11 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento l'Appaltatore potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti come previsti agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ateneo è raggiungibile al seguente indirizzo: Università Ca' Foscari – Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, ovvero all'indirizzo dpo@unive.it. Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia nella persona della Magnifica Retttrice con sede in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia (rettrice@unive.it; protocollo@pec.unive.it; centralino: +39 041 234 8211). Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Si allegano al presente contratto e ne costituiscono parte integrante:

- 1) il Capitolato Speciale;
- 2) l'offerta tecnica migliorativa dell'Appaltatore;
- 3) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- 4) il Patto di integrità di Ateneo (che viene sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto).

Costituisce, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché

non materialmente allegata la garanzia definitiva di cui all'art. 6.

Università Ca' Foscari Venezia – Il Direttore Generale – dott. ...

L'Appaltatore – sig./dott. ...

Il sottoscritto ... dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., dichiara di accettare le clausole di cui agli artt. 6 (Garanzia definitiva), 7 (Spese contrattuali), 9 (Tutela dei lavoratori) e 10 (Subappalto) del presente contratto e agli artt. 2 (Importo contrattuale), 3 (Numero di corsi di laurea/laurea magistrale e partecipazione stimata), 4 (Durata del contratto), 5 (Tipologia del servizio richiesto), 6 (Coordinatore del servizio), 7 (Proprietà dei dati), 8 (Obblighi di tutela dei lavoratori -CCNL), 9 (Penali), 10 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Ulteriori casi di risoluzione), 12 (Garanzia definitiva), 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 15 (Divieto di cessione del contratto), 16 (Subappalto), 17 (Recesso dell'Università), 18 (Scorrimento della graduatoria), 19 (Divieto di sospensione del servizio), 20 (Esecuzione in danno), 21 (Codice etico e di comportamento di Ateneo), 22 (Spese contrattuali), 23 (Domicilio e controversie), 25 (Riservatezza), 26 (Verifica di conformità), 28 (Revisione del corrispettivo) e 30 (Variazioni delle prestazioni) del Capitolato Speciale.

L'accettazione delle clausole e delle condizioni di cui agli articoli sopra elencati avviene mediante apposizione di una seconda firma digitale da parte del sig./dott.

L'Appaltatore – sig./dott. ...